



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e, in particolare, l'articolo 1 che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come da ultimo modificato dal predetto d.l. n. 1 del 2020, e in particolare gli artt. 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, *“al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica”*, nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;

VISTA la legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante la riforma delle Istituzioni indicate all'articolo 1: Accademie di belle arti, Accademia nazionale di danza, Accademia nazionale di arte drammatica, Istituti superiori per le industrie artistiche, Conservatori di musica e Istituti musicali pareggiati;

VISTA la legge 30 dicembre 2004, n. 311, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005), e in particolare l'art. 1, co. 131, che autorizza, a decorrere dall'anno 2005, la spesa per la *“realizzazione di interventi di edilizia e per l'acquisizione di attrezzature didattiche e strumentali di particolare rilevanza da parte delle istituzioni di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508”*(cap. 7312);

VISTO l'art. 1, commi 14, 15 e 24 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha istituito un apposito fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese per il periodo 2020-2034, da ripartire con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, sulla base di programmi settoriali presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato per le materie di competenza;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020 con il quale è stato disposto il riparto del predetto fondo tra le Amministrazioni dello Stato per gli anni 2020-2034, tra cui il Ministero dell'università e della ricerca, anche per gli interventi di edilizia e per l'acquisizione di attrezzature didattiche e strumentali delle Istituzioni AFAM, che sono stati resi disponibili sul capitolo 7312, pg. 3;

VISTO il D.M. 1° aprile 2022, n. 338 (registrato dalla Corte dei conti il 28 aprile 2022 n. 1232) e in particolare:

- l'art. 4, co. 1, comma 1, lett. a) che destina *“al finanziamento di programmi d'intervento di ammodernamento strutturale e tecnologico presentati dalle Istituzioni AFAM”, l'importo di € 18.429.737, a valere sulle risorse di cui al cap. 7312 pg. 3”*;
- l'art. 5, co. 2, il quale prevede che: *“I programmi devono essere presentati con modalità telematiche nel termine di 90 giorni per i programmi di cui alla lett. a) [...], a decorrere dalla comunicazione della disponibilità della procedura informatica e delle indicazioni operative, le quali saranno definite, dalla competente Direzione generale”*;
- l'art. 5, co. 3, il quale prevede che *“i programmi sono valutati da un'apposita Commissione, composta da 5 componenti”*, sulla base dei criteri indicati al medesimo co. 3;
- l'art. 5, co. 4, il quale prevede che: *“Il contributo viene assegnato alle Istituzioni AFAM, per ciascun tipo di programma, con riferimento agli interventi contenuti nel programma ed ai costi ritenuti*



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

ammissibili, procedendo in ordine di graduatoria e fino a concorrenza degli importi disponibili. A parità di punteggio, è data preminenza al programma dove è maggiore il punteggio relativo alla compartecipazione finanziaria.”;

- *l’art. 5, comma 5, il quale prevede che “le [...] graduatorie proposte dalla Commissione sono approvate con decreto del Ministro e riportano la quota di cofinanziamento assegnato per ciascuna Istituzione”;*

VISTA la nota prot. n. 15679 del 30 dicembre 2022, con la quale sono state fornite le indicazioni operative per la presentazione dei programmi da parte delle Istituzioni, prevista per i programmi a) entro il 19 aprile 2023;

VISTO il D.S.G. del 4 agosto 2023 n. 1296 con il quale è stata nominata la Commissione per la valutazione dei programmi presentati dalle Istituzioni;

CONSIDERATO che la citata Commissione ha provveduto alla valutazione dei programmi di cui all’art. 4, co. 1, lett. a);

VISTA la graduatoria proposta dalla Commissione all’esito della valutazione dei sopraindicati programmi di cui all’art. 4, co. 1, lett. a), allegata al verbale n. 2 del 21 marzo 2024;

CONSIDERATO CHE l’importo complessivo dei programmi ammissibili in base alla predetta graduatoria è pari a euro 18.611.611, a fronte di risorse complessivamente disponibili sul cap. 7312 pg. 3, pari a euro 18.429.737, determinando, pertanto, un fabbisogno di ulteriori risorse pari a euro 181.874;

VISTA la legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026)

VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 29 dicembre 2023 recante la “*Ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026*”;

CONSIDERATO che per il finanziamento dei programmi d’intervento delle Istituzioni AFAM, ai sensi del citato art. 1, co. 131, della l. 311/2004, sono, altresì, disponibili i contributi ordinariamente stanziati sul cap. 7312, pg. 1, pari a euro 80.795 annui;

CONSIDERATO che, l’importo annuo di euro 80.795 stanziato per ciascuno degli esercizi 2022 e 2023 sul capitolo 7312 pg. 1 è stato conservato in bilancio al fine della sua utilizzazione negli esercizi successivi, ai sensi dell’art. 34-bis, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni;

CONSIDERATO che il predetto importo di euro 181.874 può essere finanziato sulle risorse disponibili sul cap. 7312, pg. 1, per un importo pari a euro 161.590 (80.795 x 2) a valere sui residui di lett. F degli anni 2022 e 2023 e per gli ulteriori 20.284 euro a valere sulla competenza dell’anno 2024;



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

CONSIDERATO, pertanto, che le risorse che si rendono in tal modo disponibili sul cap. 7312, pg. 3 e sul cap. 7312 pg. 1 per il finanziamento dei programmi di cui all'art. 4, comma 1, lett. a) del d.m. n. 338/2022 risultano pari a euro 18.611.611;

RITENUTO, ai sensi dell'articolo 5, co. 4 e 5, del D.M. 338/2022 di approvare la graduatoria dei programmi di cui all'art. 4, co. 1, lett. a) proposta dalla Commissione e di provvedere all'ammissione a finanziamento delle Istituzioni ivi indicate;

DECRETA

Art. 1

1. In relazione a quanto indicato nelle premesse, all'esito della valutazione dei programmi di cui all'art. 4, co. 1, lett. a), del d.m. 1° aprile 2022, n. 338, presentati dalle Istituzioni AFAM statali ai sensi dell'art. 5, co. 2 del medesimo d.m., è approvata la seguente graduatoria, riportante l'ammontare massimo del cofinanziamento ministeriale attribuibile:

Istituzione	punteggio	cofinanziamento
ACCADEMIA DI BELLE ARTI - ROMA	57,92	769.163
CONSERVATORIO DI MUSICA "GIUSEPPE VERDI" - MILANO	50,47	400.000
ACCADEMIA DI BELLE ARTI - PALERMO	47,59	356.000
CONSERVATORIO DI MUSICA "GIUSEPPE VERDI" - COMO	46,68	700.000
ACCADEMIA DI BELLE ARTI - LECCE	44,29	763.016
ACCADEMIA DI BELLE ARTI - VERONA	43,39	999.335
CONSERVATORIO DI MUSICA "NICOLA SALA" - BENEVENTO	39,02	897.310
CONSERVATORIO DI MUSICA "A. TOSCANINI" - RIBERA (AG)	38,84	810.823
ACCADEMIA DI BELLE ARTI - VENEZIA	38,50	310.000
CONSERVATORIO DI MUSICA "TITO SCHIPA" - LECCE	38,12	330.000
CONSERVATORIO DI MUSICA "GIUSEPPE VERDI" - TORINO	35,38	1.000.000
ACCADEMIA DI BELLE ARTI - BOLOGNA	32,84	748.940
ACCADEMIA DI BELLE ARTI - BARI	32,20	998.020
ACCADEMIA NAZIONALE DI DANZA - ROMA	31,26	650.000
CONSERVATORIO DI MUSICA "PIERLUIGI DA PALESTRINA" - CAGLIARI	29,18	899.500
CONSERVATORIO DI MUSICA "OTTORINO RESPIGHI" - LATINA	28,45	986.107
CONSERVATORIO DI MUSICA "LUCA MARENZIO" - BRESCIA	26,48	634.327
ACCADEMIA DI BELLE ARTI "ALBERTINA" - TORINO	26,11	999.986
CONSERVATORIO DI MUSICA "E. F. DALL'ABACO" - VERONA	24,10	977.823
CONSERVATORIO DI MUSICA "S. PIETRO A MAJELLA" - NAPOLI	22,97	610.122
CONSERVATORIO DI MUSICA "ANTONIO SCONTRINO" - TRAPANI	22,72	930.000
CONSERVATORIO DI MUSICA "BENEDETTO MARCELLO" - VENEZIA	22,60	985.072
CONSERVATORIO DI MUSICA "P.I. TCHAIKOVSKY" - NOCERA TERINESE(CZ)	18,54	996.967
CONSERVATORIO DI MUSICA "ARRIGO PEDROLLO" - VICENZA	11,84	859.100
TOTALE		18.611.611



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

2. Le Istituzioni AFAM di cui al co. 1 sono ammesse al finanziamento dei programmi presentati, entro il limite degli importi a fianco di ciascuna indicati al medesimo comma a valere per un importo pari a euro 18.429.737 sulle risorse di cui al cap. 7312 pg. 3 (e.f. 2022-2028) e per un importo pari a euro 181.874 sulle risorse di cui al cap. 7312 pg.1 (e.f. 2022-2024).
3. In relazione a quanto previsto dall'art. 6, comma 2, del d.m. 338/2022, a ciascuna Istituzione sarà disposta un'anticipazione massima complessivamente pari al 20% del finanziamento attribuito. Le quote successive sono erogate previo monitoraggio della quota anticipata, in relazione allo stato di avanzamento delle spese e fino al 90%. Il saldo del restante 10% viene erogato successivamente al collaudo e al rilascio delle certificazioni previste.
4. Ai fini dell'assegnazione ed erogazione dei finanziamenti trova applicazione quanto previsto dall'art. 6 del d.m. 338/2022. In particolare, sulla Istituzione finanziata, pena la revoca dei contributi assegnati, grava l'obbligo di completamento dell'opera e di mantenimento della destinazione d'uso della struttura per almeno diciannove anni e, comunque, fino alla completa erogazione del finanziamento assegnato, se successivo al predetto periodo. In caso di eventi e cause di forza maggiore, può essere autorizzata, con decreto del Ministro, la parziale realizzazione dell'opera, con una proporzionale riduzione dei contributi assegnati.
5. In caso di impossibilità a realizzare il programma finanziato o in caso di violazione degli obblighi di cui all'art. 6, co. 5, del d.m. 338/2022, accertata in sede di monitoraggio, l'assegnazione viene revocata con decreto del Ministro, secondo quanto previsto dall'art. 6, co. 3, del predetto d.m. 338/2022. Salvo quanto previsto al comma 4, del predetto art. 6, le somme eventualmente erogate che non sono utilizzate dalle Istituzioni, devono essere, comunque, versate all'entrata del bilancio dello Stato e rimangono acquisite all'erario.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità ed al competente ufficio centrale di bilancio per il controllo preventivo di regolarità contabile.

IL MINISTRO
Sen. Anna Maria Bernini